



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 894 DEL 17 ottobre 2018

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Piemme Telecom Srl e Tecnologie Informatiche Srl – Procedura aperta in modalità telematica per il rinnovo dei servizi di presidio, manutenzione e supporto specialistico dei sistemi di fonia – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d’asta: euro 4.494.108,00; S.A.: Banca d’Italia.

PREC 141/18/S

Il Consiglio

VISTA l’istanza acquisita al prot. ANAC n. 0086910 del 30.6.2017, con la quale le società Piemme Telecom Srl e Tecnologie Informatiche Srl, già affidatarie dei medesimi servizi banditi con gara precedente, contestano la legittimità della procedura selettiva che ha portato all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto al RTI Telecom Italia Spa-MaticMind Spa;

CONSIDERATO che gli istanti, più specificamente, ritengono che la loro mancata partecipazione alla gara sia stata determinata dalla indebita scelta della Stazione appaltante di estendere l’oggetto dell’affidamento anche alla c.d. “attività manutentiva di tipo adeguativo”, vale a dire alla fornitura di centralini di *trading* IPC, e ciò perché in Italia sarebbero presenti solamente due società autorizzate a rivendere i prodotti IPC, una delle quali (ovvero la MaticMind Spa) ha partecipato direttamente alla gara;

CONSIDERATO che, inoltre, gli istanti contestano anche l’andamento delle operazioni di gara, ossia l’ingiustificata dilatazione delle tempistiche, poiché a fronte di un termine di presentazione delle offerte fissato al 26 settembre 2016 l’apertura dell’offerta economica è avvenuta in data 31 marzo 2017, nonché il mancato esercizio da parte della Stazione appaltante della facoltà di non procedere all’aggiudicazione in presenza di un’offerta non conveniente sotto il profilo economico;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 6.6.2018;

VISTA la documentazione in atti e le memorie delle parti;

RITENUTO di respingere l’eccezione d’inammissibilità dell’istanza addotta dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento di precontenzioso, ovvero perché “*manifestamente mancante di interesse concreto al conseguimento del parere*”, così come quella di improcedibilità ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. b) per “*sopravvenuta carenza di interesse delle parti*”, poiché nel vigore dell’attuale normativa di legge e disciplina regolamentare la presentazione dell’istanza di precontenzioso non è subordinata a termini decadenziali, né alla condizione che l’istante abbia partecipato alla procedura di gara qualora il



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

motivo di contestazione – come nel caso di specie – sia proprio l'asserita presenza nella *lex specialis* di una clausola escludente;

CONSIDERATO che l'ampliamento delle prestazioni contrattuali rispetto ad un appalto precedente avente ad oggetto l'affidamento di un servizio o di una fornitura di analogo contenuto rientra nel potere discrezionale riconosciuto alle stazioni appaltanti, le quali, nello stabilire autonomamente i propri fabbisogni, nei limiti normativi e di bilancio, decidono se ampliare, ridimensionare o mantenere inalterate le prestazioni richieste;

CONSIDERATO che, per quanto rileva ai fini del presente parere, l'esercizio di tali facoltà sarebbe in ipotesi sindacabile qualora si dimostrasse che l'ampliamento dell'oggetto del contratto sia sostanzialmente volto a limitare o eludere la concorrenza mediante la previsione di ulteriori servizi che potrebbero essere forniti da un solo operatore economico e non sia correttamente utilizzata la procedura prevista dall'art. 63, comma 2, lett. *b)* o *c)* del Codice appalti;

RITENUTE, tuttavia, persuasive le motivazioni addotte al riguardo dalla Stazione appaltante nella propria memoria controdeduttiva, laddove si ricorda che dell'esigenza di implementazione dei servizi richiesti, che «*risponde ad esigenze di integrazione e di coordinamento degli interventi relativi a tutti i sistemi componenti l'infrastruttura di fonia della Banca d'Italia, i quali sono strettamente interconnessi gli uni con gli altri*», si è dato «*adeguatamente conto nella documentazione di gara, motivando la scelta di non suddividere l'appalto in lotti distinti*»;

CONSIDERATO, inoltre, che l'importo delle prestazioni relative al sistema di *trading* IPC, oggetto di contestazione, rilevano solo per il 12% circa dell'importo dell'intero contratto e che non corrisponde al vero quanto sostenuto dall'istante in merito al fatto che il mercato di riferimento dei prodotti IPC sarebbe talmente ridotto da consentire la presentazione, al massimo, di non più di due offerte, atteso che l'area territoriale da considerare non può essere ristretta ai soli fornitori nazionali;

RITENUTE infondate le ulteriori doglianze relative, rispettivamente, all'ingiustificata dilatazione delle operazioni di gara e al mancato esercizio della facoltà di non aggiudicare la gara in presenza di un'offerta non conveniente sotto il profilo economico, poiché, nel primo caso, esse appaiono inconferenti rispetto alla contestata mancanza di trasparenza e imparzialità della Stazione appaltante nella gestione della procedura di gara; mentre, nel secondo caso, le motivazioni addotte dall'istante per sollecitare l'esercizio della menzionata facoltà da parte dell'Amministrazione precedente non sono suffragate da elementi oggettivi di valutazione;

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono, l'operato della Stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 ottobre 2018

Il Segretario Maria Esposito